



*ORDINI al debitore il deposito, entro termine non inferiore a sette giorni, dell'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause del debito, nonché di tutta la documentazione prevista dall'art. 270, comma 2, lett. c) CCII;*

*ASSEGNI ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni per trasmettere al liquidatore, a pena di inammissibilità, le domande di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo;*

*ORDINI la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, costituendo la sentenza titolo esecutivo ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. e) CCII;*

*DISPONGA l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale e la trascrizione presso gli uffici competenti per i beni immobili e mobili registrati di proprietà del debitore;*

*AUTORIZZI il liquidatore ad accedere alle banche dati pubbliche per il combinato disposto degli artt. 49, comma 3, lett. f) e 65, comma 2 CCII;*

*DIA ATTO che, ai sensi degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata;*

*DISPONGA che il liquidatore provveda tempestivamente a comunicare l'apertura della procedura agli uffici giudiziari competenti per le procedure esecutive in corso e a valutare la perseguibilità delle medesime secondo le disposizioni di legge;*

*ORDINI al liquidatore di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 272 CCII, con particolare riguardo all'aggiornamento dell'elenco dei creditori, al completamento dell'inventario dei beni e alla redazione del programma di liquidazione;*

*DISPONGA ogni altro adempimento previsto dalla legge per l'ordinato svolgimento della procedura.*

*IN VIA SUBORDINATA*

*Ogni altro provvedimento che codesto Ill.mo Tribunale riterrà opportuno nell'interesse della giustizia e per la migliore tutela dei diritti dei creditori”.*

### **Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Premesso che:



- con ricorso depositato il 20.11.2025, Pasquale Santise ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
- al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.

In particolare, sono state prodotte:

- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore;
- al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. Dott. Italo Bruno Vergallo, il quale ha:
  - esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
  - illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
  - indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
  - attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Ritenuto che:



- sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto Pasquale Santise risiede da oltre un anno a Monza (MB), via Lario n. 50: il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto egli riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che il ricorrente non ha mai svolto attività di impresa, né rivestito la qualifica di socio illimitatamente responsabile (bensì unicamente quella di amministratore di società di capitali, circostanza tuttavia irrilevante ai fini della sottoponibilità alla liquidazione giudiziale). Conseguentemente, Pasquale Santise non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari quantomeno a \_\_\_\_\_ e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, il cui valore complessivo è stato stimato dall'OCC in \_\_\_\_\_.
- come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo, pari a \_\_\_\_\_ all'evidenza superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura;
- ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Pasquale Santise.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,



DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di PASQUALE SANTISE (C.F. SNTPL62L29A773Q), nato a Belvedere Marittimo (CS) il 29.7.1962,

NOMINA Giudice Delegato per la procedura il **dott. Francesco Ambrosio**.

NOMINA Liquidatore il dott. **Italo Bruno Vergallo** (C.F. VRGTBR44S19H793J) con studio in Monza (MB), Vicolo Lambro n. 1 e in Milano (MI), via Solari n. 12.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.

DISPONE che il Liquidatore:



- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 17 dicembre 2025.

Il Giudice Estensore  
*dott. Francesco Ambrosio*

Il Presidente  
*dott.ssa Caterina Giovanetti*

